

Sui rischi connessi alla pratica del foraggiamento degli ungulati

T.R.G.A. Trento 1° luglio 2024, n. 99 - Farina, pres.; Mielli, est. - Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus (LAV) (avv.ti Ferroni, Casella e Rizzi) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Cattoni e Cabras) ed a.

Animali - Pratica del foraggiamento degli ungulati - Rischi per la presenza di orsi - Richiesta di disporre un generale ed indiscriminato divieto della pratica di foraggiamento degli ungulati in tutto il territorio provinciale - Diniego della Provincia Autonoma di Trento.

(Omissis)

FATTO

L'associazione odierna ricorrente Lega Anti Vivisezione Onlus (di seguito LAV) premette che alla pratica del foraggiamento degli ungulati, con la quale viene fornito alimento agli animali nel periodo invernale quando è più scarso il cibo mediante apposite mangiatoie, sono correlati dei rischi, riconosciuti anche a livello normativo, per la presenza dell'orso.

Infatti, espone la LAV, gli orsi sono attirati verso le zone urbanizzate e le aree maggiormente frequentate dagli uomini anche per la presenza di tali mangiatoie, e possono divenire pericolosi per la collettività a causa del ripetuto utilizzo di fonti di cibo di origine antropica che favorisce la perdita della naturale diffidenza nei confronti dell'uomo.

Con istanza del 10 maggio 2023 la LAV ha chiesto alla Provincia Autonoma di Trento di accedere ai documenti relativi alla pratica del foraggiamento, ai progetti per la programmazione delle attività redatti a scala di distretto faunistico, alla lista dei siti di foraggiamento autorizzati, ai criteri per l'allestimento dei siti e al numero di sanzioni elevate dagli agenti accertatori per attività di foraggiamento abusivo.

La Provincia Autonoma di Trento con nota del 6 giugno 2023, ha rinviato alla consultazione del Piano Faunistico Venatorio e alla deliberazione di Giunta 30 dicembre 2013, n. 2852 per quanto riguarda la disciplina vigente e i criteri di allestimento e di gestione, ed ha allegato, per quanto riguarda i progetti di foraggiamento, i piani vigenti completi di cartografia, mentre per l'attività di vigilanza ha fornito il dato delle sanzioni irrogate per l'illecito consistente nell'adescamento della selvaggina vietato dall'art. 38, comma 1, lett. j), e 46, comma 1, lett. p), della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24.

Alla luce di questi dati la LAV, in data 5 settembre 2023, ha inviato una nota con la quale, dopo un'articolata ricostruzione dei rischi connessi al foraggiamento, ha diffidato la Provincia *"a procedere all'immediata sospensione e divieto della pratica di foraggiamento sul territorio provinciale, ordinando la rimozione delle mangiatoie utilizzate per adescare gli animali selvatici, nella specie ungulati, per motivi di sicurezza, pubblica incolumità nonché di tutela animale, in particolare nella Val di Sole che include le due riserve ove sono recentemente avvenuti gli incidenti con l'orsa JJ4 e l'orso MJ5"*, chiedendo altresì di *"vietare in via definitiva l'attività di foraggiamento in tutti i distretti o, in subordine, di fornire una dettagliata relazione che comprovi l'assenza di rischio per gli orsi e per l'incolumità pubblica a causa della presenza delle citate mangiatoie"*.

La Provincia Autonoma di Trento con nota prot. PAT/RFS186- 04/10/2023-0746059 del 4 ottobre 2023, ha formulato una risposta del seguente tenore: *"L'Amministrazione provinciale opera nel rispetto delle previsioni della legge provinciale 9 dicembre 1991 e della legge 11 maggio 1992 n. 157, nonché delle prescrizioni della disciplina di controllo del cinghiale alla luce del Piano provinciale di interventi urgenti per la gestione e il controllo della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione 1 luglio 2022 n. 1193, in ottemperanza all'obbligo posto a carico delle Regioni e le Province autonome della legge 7 aprile 2022 n. 29. Si rileva, inoltre, che la richiesta di invio di 'una relazione inerente alle attività poste in essere su tutti i siti di foraggiamento', formulata dalla LAV, non può essere accolta in quanto richiede un lavoro di rielaborazione dei dati a cui l'Amministrazione non è tenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4. Peraltro, il Servizio Faunistico ha già fornito a codesta Associazione i dati e le informazioni sul foraggiamento con la lettera del 06/06/2023 n. prot. 437716"*.

La LAV con nota del 13 ottobre 2023, ha trasmesso un'ulteriore diffida con cui ha intimato alla Provincia Autonoma di Trento di *"procedere all'immediata sospensione della pratica di foraggiamento, ordinando la rimozione delle mangiatoie presenti su tutto il territorio provinciale, in particolare nella Val di Sole che include le due riserve ove sono recentemente avvenuti gli incidenti con l'orsa JJ4 e l'orso MJ5"*, e di *"vietare in via definitiva l'attività di foraggiamento in tutti i distretti, o comunque di fornire una dettagliata relazione che comprovi l'assenza di rischio per gli orsi e per l'incolumità pubblica a causa della presenza delle citate mangiatoie"*.

La Provincia Autonoma di Trento con nota prot. PAT/RFS186-17/11/2023-0856647 del 17 novembre 2023, ha così risposto: *"per quanto di competenza, il Servizio Faunistico rinvia a quanto già dedotto nella corrispondenza intercorsa"*

con Codesta Associazione”.

Con il ricorso in epigrafe la LAV ha chiesto in via principale, sul presupposto della natura meramente interlocutoria e non provvedimentale delle risposte del 4 ottobre e del 17 novembre 2023, di accertare l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione a fronte delle diffide, nonché di accertare l'obbligo della Provincia di provvedere sulle stesse.

In via subordinata l'Associazione ricorrente ha chiesto, per l'ipotesi in cui le risposte dovessero essere ritenute idonee ad impedire la formazione del silenzio, di annullare tali atti, previa conversione della controversia nel rito ordinario.

Con sentenza non definitiva di questo Tribunale 13 febbraio 2024, n. 25, le risposte della Provincia sono state qualificate come *“atti aventi un contenuto sostanzialmente reiettivo delle richieste formulate dall'Associazione ricorrente con le proprie diffide, perché la Provincia ha manifestato - seppur implicitamente - la volontà di non accogliere tali richieste”*, dichiarando l'inaammissibilità della domanda sul silenzio proposta ai sensi degli articoli 31, comma 1, e 117 cod. proc. amm., e disponendo la conversione di rito per l'esame della domanda annullatoria proposta in via subordinata.

Ciò premesso va precisato che oggetto della controversia in esame, dopo la sentenza non definitiva, sono solamente le censure proposte con il secondo motivo di ricorso con cui l'Associazione ricorrente ha articolato le ragioni poste a fondamento della domanda annullatoria, mentre le questioni sulla domanda relativa all'eventuale silenzio serbato dall'Amministrazione sono già state definite dalla sopra citata sentenza non definitiva.

Con il secondo motivo la LAV deduce la violazione dell'art. 13 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, dell'art. 9 della Costituzione, dell'art. 6 della Convenzione di Berna in combinato disposto con la legge di recepimento 5 agosto 1981, n. 503, del principio di prevenzione, del principio della sicurezza e incolumità pubblica, del PACOBACE, del D.P.R. n. 8 settembre 1997, n. 357, della direttiva habitat 92/43/CE, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle Linee guida dell'ISPRA per la gestione degli ungulati, della delibera della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2852, l'erroneità dei presupposti e l'ingiustizia manifesta.

L'Associazione ricorrente sostiene che il diniego opposto dalla Provincia di sospendere il foraggiamento in tutto il territorio provinciale è illegittimo perché contrasta con le norme sopra richiamate e con i principi di corretta gestione della fauna selvatica causando pericoli per l'incolumità delle persone, dato che è ripreso in tutti i distretti, anche dove vi è la presenza di orsi.

In particolare la LAV sottolinea che la delibera della Giunta Provinciale n. 2852 del 2013, all'allegato 1, esclude espressamente la possibilità di collocare le mangiatoie nei siti *“che possono comportare aggravamento della problematica relativa all'impatto sulle coltivazioni agricole o alla presenza di individui della specie Orso bruno”*, e prevede altresì che *“il servizio Foreste e fauna può far sospendere il foraggiamento o imporre l'eliminazione dei manufatti che comportano la nascita di situazioni problematiche collegate alla presenza dell'orso”*.

La criticità della presenza delle mangiatoie, sottolinea l'Associazione ricorrente, è evidenziata anche dal Piano d'Azione Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE), approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1476 del 13 luglio 2007 e dal Ministero dell'Ambiente con il decreto direttoriale del 5 novembre 2008, n. 1810, il quale riconosce espressamente che un orso può divenire pericoloso se utilizza ripetutamente fonti di cibo legate alla presenza dell'uomo, equiparando le fonti di cibo provenienti da cassonetti a quelle provenienti dall'attività di foraggiamento della fauna selvatica. In particolare il PACOBACE chiarisce che *“tali situazioni si verificano quando il soggetto ha perso la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e risulta condizionato ed attratto dalle fonti di cibo di origine antropica”*.

La pratica del foraggiamento, prosegue la ricorrente, comporta l'avvicinamento di lupi ed orsi alle zone abitate, ai pascoli e alle fattorie, mettendo a rischio gli allevamenti e costituendo un pericolo per la collettività e finisce per violare, ove si consideri l'eventuale necessità di adottare misure contro gli esemplari divenuti pericolosi perché incolpevolmente attirati dalla presenza di cibo, le norme comunitarie e nazionali in materia di tutela degli animali.

La LAV sul punto deduce che l'art. 13 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dispone che tutti gli animali sono riconosciuti e tutelati quali *“esseri senzienti”* e l'art. 9 della Costituzione, a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, al terzo comma ora prevede che la Repubblica tutela, accanto al paesaggio e al patrimonio storico della nazione, anche *“l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 157 del 1992 *“la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”*, ma la pratica del foraggiamento rischia di vanificare la ratio tale disposizione.

Infine, conclude la LAV, le Linee guida dell'ISPRA per la gestione degli ungulati evidenziano l'inesistenza di ragioni scientifiche a supporto della pratica del foraggiamento.

Nella scheda 4.3, intitolata *“Il foraggiamento artificiale una pratica da evitare”*, si afferma infatti che *“il foraggiamento altera in maniera artificiale questo meccanismo e pertanto dovrebbe essere evitato in linea di principio ed indipendentemente da qualsiasi considerazione sul rapporto costi/benefici dell'operazione in termini utilitaristici”*, per poi pervenire alla conclusione che *“è pertanto consigliabile una sospensione graduale, provvedendo a distribuire l'alimento su un maggior numero di siti ed interrompere il foraggiamento dopo qualche anno”*.

La Provincia Autonoma di Trento ha replicato nel merito alle censure proposte.

L'Associazione ricorrente ha altresì chiesto in via istruttoria di acquisire una relazione o di disporre lo svolgimento di una verifica, per accertare le modalità con cui viene disposta la sospensione dell'attività di foraggiamento e per accertare le modalità con cui vengono svolti i controlli.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2024, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In rito, in via preliminare, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione con la quale la Provincia Autonoma di Trento sostiene che le censure proposte avverso il diniego a provvedere nel senso richiesto dall'Associazione ricorrente sarebbero inammissibili in quanto volte ad ottenere una modifica della normativa vigente.

Infatti la LAV con il ricorso in epigrafe, come dalla stessa controdedotto, con le diffide presentate non ha chiesto una modifica normativa che ponga un divieto assoluto e generalizzato del foraggiamento, ma ha diffidato la Provincia a disporre la sospensione dello stesso in tutto il territorio della Provincia in applicazione della normativa vigente.

Parimenti infondata è l'eccezione con la quale la parte resistente sostiene che il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la pratica del foraggiamento è terminata il 30 aprile 2024 ed è cessata in Val di Sole.

Infatti, come è stato osservato in giurisprudenza, il principio secondo cui l'interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della sua proposizione ma anche in quello della sua decisione, deve ritenersi temperato nelle ipotesi d'impugnazione di provvedimenti che abbiano ad oggetto situazioni con effetti temporanei che si esauriscono nel corso del giudizio, qualora, come nel caso in esame, tali situazioni siano per loro natura di carattere ripetitivo e si ripresentino con certezza in futuro con le stesse caratteristiche ed in relazione agli stessi soggetti, con conseguente utilità di una pronuncia che comporti effetti conformativi per il riesercizio del potere (cfr. T.A.R. Umbria, 17 settembre 2014, n. 481; T.A.R. Liguria, Sez. II, 10 giugno 2013, n. 907; T.A.R. Umbria, 25 gennaio 2008, n. 93; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2003, n. 2387; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 1991, n. 344).

Inoltre va sottolineato che, come controdedotto dall'Associazione ricorrente, vi è comunque un progetto di ricerca speciale denominato "Cembra-Trento-Pine'-Mocheni", in cui è coinvolta anche la Fondazione Edmund Mach, in cui il foraggiamento è ammesso tutto l'anno, e per il quale non vale pertanto l'obiezione circa il carattere temporaneo dell'attività.

Nel merito le censure proposte con il secondo motivo sono infondate e il ricorso deve essere respinto.

L'Associazione ricorrente, legittimata ad agire a tutela degli interessi di carattere ambientale in quanto iscritta nell'apposito elenco del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, stigmatizza la pratica del foraggiamento degli ungulati mediante apposite mangiatoie in quanto favorisce l'avvicinamento di orsi e lupi alle zone abitate, ai pascoli e alle fattorie, mettendo a rischio le persone e gli allevamenti, e ritardando il momento in cui gli orsi vanno in letargo.

A tal fine ha proposto due diffide con le quali ha chiesto la sospensione del foraggiamento in tutto il territorio della Provincia di Trento con la rimozione delle mangiatoie presenti in tutti i distretti faunistici, la sospensione quantomeno dello stesso nella Val di Sole ove si sono verificati gli incidenti con gli orsi denominati JJ4 e MJ5, ed ha altresì chiesto di fornire una relazione che comprovi l'assenza di rischio per gli orsi e per l'incolumità pubblica a causa della presenza delle mangiatoie.

In relazione alle diffide la Provincia Autonoma di Trento con la nota prot. PAT/RFS186- 04/10/2023-0746059 del 4 ottobre 2023, ha respinto le richieste di provvedere nel senso prospettato dall'Associazione ricorrente richiamando la normativa vigente ed affermando di operare in conformità alla stessa, ed ha altresì aggiunto di non ritenersi tenuta a redigere una relazione che comporti un'elaborazione di dati.

Come è precisato nella sentenza non definitiva di questo Tribunale 13 febbraio 2024, n. 25, le risposte della Provincia Autonoma di Trento non devono essere qualificate come degli atti di carattere interlocutorio, per i quali possa essere utilmente coltivata l'azione avverso l'inerzia dell'Amministrazione, ma devono essere qualificate come dei dinieghi espressi.

L'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che *"se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo"* avallando la conclusione della sussistenza di un generale dovere di riscontro anche a fronte di istanze manifestamente inammissibili o infondate, e consentendo tuttavia in queste ipotesi la redazione della risposta in forma semplificata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2024, n. 3970, paragrafo 8; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 26 aprile 2024, n. 2808; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2024, n. 2399).

Si tratta di una disposizione che, benché non espressamente presente nella legge provinciale sull'attività amministrativa

30 novembre 1992, n. 23, deve ritenersi comunque operante nell'ordinamento provinciale in quanto espressione di principi, o di corollari di principi, già enucleati dalla giurisprudenza e successivamente codificati dalla normativa statale sopra richiamata con una norma sostanzialmente ricognitiva.

Infatti la motivazione del provvedimento amministrativo, intesa secondo una concezione sostanziale e funzionale, non deve essere rapportata ad uno schema rigido, fisso ed immutabile, in quanto l'estensione della stessa varia in ragione del caso specifico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 giugno 2022, n.7372; T.A.R. Veneto, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 879; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2537), ed è pertanto possibile che le ragioni giustificatrici vengano sufficientemente compendiate con il richiamo alla normativa vigente di per sé ostativa all'accoglimento dell'istanza presentata.

Poste tali premesse, e tenuto conto dello specifico contenuto delle richieste formulate dall'Associazione ricorrente nelle diffide, volte ad ottenere la sospensione dell'attività di foraggiamento *“in tutto il territorio provinciale”* o *“quantomeno nella Val di Sole”*, il diniego deve ritenersi congruamente motivato con il succinto richiamo alla normativa vigente e all'esigenza di rispettare tale normativa da parte della Provincia Autonoma di Trento, in quanto attualmente non è possibile disporre una generale ed indiscriminata sospensione dell'attività di foraggiamento degli ungulati in carenza di una valutazione tecnica da svolgere caso per caso.

Sul punto è necessario richiamare la ricostruzione normativa effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento nelle proprie difese.

L'art. 14, comma 11, lett. c), della legge n. 157 del 1992, prevede che negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione provvede ad attribuire incentivi economici ai conduttori di fondi rustici, per la collaborazione operativa ai fini *“della pasturazione invernale degli animali in difficoltà”*, ammettendo espressamente in via generale la pratica del foraggiamento.

Un divieto di foraggiamento è previsto solamente per i cinghiali dall'art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 228, che lo consente esclusivamente per finalità di controllo della specie.

A titolo esemplificativo la Provincia Autonoma di Trento ricorda che l'attività di foraggiamento è prevista anche in altri territori. Ad esempio in Abruzzo la misura A5, a pagina 342 del Piano Faunistico Venatorio regionale, la ammette *“durante i mesi invernali in cui il clima rigido e la naturale scarsità di alimenti può seriamente compromettere la sopravvivenza delle popolazioni di selvatici”*, e nella Provincia Autonoma di Bolzano tale attività è prevista in favore del capriolo e, a determinate condizioni, anche per il cervo, in base al Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 29 del 31 luglio 2000.

Nello stesso senso il Piano Faunistico Venatorio della Provincia Autonoma di Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2010 n. 3104, da ultimo prorogato con deliberazione 21 dicembre 2023 n. 2351, disciplina il foraggiamento degli animali selvatici alla Sezione 6.1.2.2, alle pagine 105 e seguenti.

Dopo aver analizzato in senso dialettico, contrapponendo vantaggi e svantaggi di questa pratica, il Piano Faunistico giunge alla conclusione dell'opportunità di una valutazione da compiere caso per caso. Infatti viene affermato che *“considerando tutte le motivazioni a sfavore del foraggiamento e le possibili ricadute positive, rimane la consapevolezza che le decisioni prese per un'area (o una popolazione) possono non essere le migliori in un'altra zona (o per un'altra specie). Quindi anche il foraggiamento può essere considerato come una pratica (sconsigliata ma) accettabile per alcune aree e inaccettabile per altre”*. Il Piano Faunistico afferma quindi che *“il foraggiamento rimane possibile in tutte le altre zone del territorio provinciale aperte all'attività venatoria salvo negli ambiti (Distretti faunistici) ove per le caratteristiche climatiche, orografiche e ambientali, tale pratica non trova giustificazione”*, che *“i siti di foraggiamento previsti dai progetti dovranno essere scelti all'interno dei quartieri di svernamento, ai margini delle radure e al di fuori delle zone a vegetazione fitta”*, che *“il foraggiamento ai cervidi deve iniziare in tardo autunno ma non prima della fine del periodo di attività venatoria dedicato a tali specie. In tal senso deve essere assolutamente chiara la differenza tra ‘foraggiamento’ e ‘adescamento’ inteso come tentativo di attirare gli animali in zone o posizioni idonee allo sparo”*, e che *“il foraggiamento deve essere sospeso gradualmente alla fine dell'inverno ovvero alla fine della permanenza del manto nevoso a terra”*.

In attuazione di tale previsione la Provincia Autonoma di Trento è quindi intervenuta con la deliberazione di Giunta n. 2852 del 30 dicembre 2013, recante *“Revisione dei criteri generali per l'allestimento e la gestione di strutture per foraggiare gli ungulati selvatici”* che disciplina le caratteristiche dei manufatti idonei al foraggiamento, precisa la tipologia dei siti in cui localizzare le mangiatoie, ammette il foraggiamento nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 30 aprile di ogni anno, che coincide con il periodo di immobilità invernale dell'orso bruno, con una riduzione graduale dell'offerta alimentare già dai mesi precedenti, ed esclude dai siti idonei quelli *“che possono comportare aggravamento della problematica relativa all'impatto sulle coltivazioni agricole o alla presenza di individui della specie Orso bruno”*, e prevede altresì che *“il Servizio Foreste e fauna può far sospendere il foraggiamento o imporre l'eliminazione dei manufatti che comportano la nascita di situazioni problematiche collegate alla presenza dell'orso”*.

Dal punto di vista organizzativo e gestionale, la Provincia Autonoma di Trento ricorda che sono coinvolti, nella programmazione e nel controllo di questa specifica attività, il Servizio Faunistico della Provincia di Trento, il Corpo Forestale Trentino e un ente gestore, da individuarsi, a norma dell'articolo 15 della Legge provinciale n. 24 del 9 dicembre

1991 “*Legge provinciale sulla caccia*”, nell’Associazione di cacciatori maggiormente rappresentativa sul territorio. Attualmente l’ente gestore è l’Associazione Cacciatori Trentini-APS tenuta a presentare al Servizio Faunistico, con cadenza triennale, una relazione sull’esito dell’attività di foraggiamento e del monitoraggio degli effetti della pratica sulle specie.

Alla luce di tali disposizioni, il diniego della Provincia Autonoma di Trento alla richiesta di disporre un generale ed indiscriminato divieto della pratica di foraggiamento degli ungulati in tutto il territorio provinciale o quantomeno nella Val di Sole, risulta pertanto congruamente motivato con il richiamo alla normativa vigente, che prevede decisioni da assumere caso per caso, ed esclude dei rigidi automatismi laddove sia riscontrata la presenza dell’orso, dato che la sopra citata delibera di Giunta n. 2852 del 2013, prevede che in questi casi il Servizio Faunistico possa, sulla base di valutazioni tecniche, sospendere l’esercizio di questa pratica.

Per quanto riguarda nello specifico la richiesta di sospendere il foraggiamento nella Val di Sole, deve darsi atto che nel corso del giudizio è emerso che in una delle riserve del distretto Val di Sole la pratica del foraggiamento è stata effettivamente sospesa a seguito del rinvenimento di caprioli predati da parte del lupo, e parimenti è stata sospesa negli altri distretti dove è stata riscontrata la presenza dell’orso nei pressi delle mangiatoie, con il proposito di interromperlo al mutare della situazione.

Inoltre, dopo i tragici eventi del 5 marzo e del 5 aprile 2023, a seguito dell’invito rivolto dall’Associazione odierna ricorrente ai Sindaci dei territori interessati dalla presenza dell’orso ad emettere provvedimenti per la rimozione dei siti e delle mangiatoie utilizzate per la pratica del foraggiamento, la Provincia Autonoma di Trento ha inviato a tutti i Sindaci la nota del 25 maggio 2023 (cfr. l’allegato 7 depositato in giudizio dalla Provincia il 17 gennaio 2024) con cui ha fornito indicazioni sulla pratica del foraggiamento, ricordando che tra i criteri di individuazione e gestione dei siti sono elencate le aree da vietare tra le quali ricadono anche quelle di presenza dell’orso ed ha richiesto ai Sindaci di segnalare, per quanto di loro competenza, eventuali criticità.

Anche in questo caso risulta che è stata rispettata la normativa vigente, come dichiarato nel diniego, e che la Provincia si è altresì attivata nel medesimo senso sollecitato dall’Associazione odierna ricorrente.

Pertanto i dinieghi, tenuto conto dello specifico contenuto delle istanze formulate, volte ad ottenere la sospensione generale ed indiscriminata della pratica del foraggiamento su tutto il territorio provinciale o quantomeno nella Val di Non, non compatibili con la normativa vigente che subordina la sospensione ad una valutazione tecnica da compiere caso per caso, si sottraggono alle censure proposte.

Anche il diniego alla richiesta di fornire una relazione che comprovi l’assenza di rischio per gli orsi e per l’incolumità pubblica a causa della presenza delle mangiatoie, appare congruamente motivato, tenuto conto che l’art. 1, comma 2 *bis*, della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, conformemente alla normativa statale di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, precisa che l’accesso civico generalizzato è assicurato solamente con riguardo ai “*dati che non necessitano rielaborazione*”, con la conseguenza che l’Amministrazione non ha l’obbligo di elaborare i dati a disposizione per consentire l’accesso generalizzato, ma è solamente tenuta a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla stessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2022, n. 25; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 dicembre 2021, n. 1015; nello stesso senso si esprime altresì la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Per completezza va soggiunto che, a fronte della connotazione impugnatoria del giudizio in esame, volto a sindacare esclusivamente la legittimità dei dinieghi opposti dalla Provincia alla richiesta di sospensione generalizzata della pratica del foraggiamento degli ungulati in tutto il territorio provinciale o quantomeno nella Val di Sole, esulano dalla controversia in esame gli aspetti sollevati dall’Associazione ricorrente nelle memorie depositate in giudizio in prossimità dell’udienza pubblica, che hanno ad oggetto i dati che emergono dalla lettura della relazione triennale redatta dall’ente gestore dell’attività di foraggiamento, ovvero all’Associazione Cacciatori Trentini - APS (cfr. l’allegato 3 depositato in giudizio dalla Provincia il 23 aprile 2024).

Sulla base di questi dati l’Associazione ricorrente evidenzia alcune incongruenze perché non sempre risulterebbe essere stata disposta un’effettiva sospensione del foraggiamento ove è accertata la presenza dell’orso e in alcuni casi non risulterebbe essere stata svolta un’efficace attività di monitoraggio per controllare la presenza dell’orso e gli effetti del foraggiamento sul territorio, conclusioni queste contestate dalla Provincia Autonoma di Trento nella memoria di replica. Si tratta tuttavia di profili che attengono a meri comportamenti dell’ente gestore del foraggiamento ed alle modalità di esercizio dell’attività di vigilanza che spetta alla Provincia, estranei alla controversia in esame perché non presenti nelle diffide respinte dall’Amministrazione.

Conseguentemente non possono essere accolte le istanze istruttorie volte a far emergere tali eventuali criticità (viene chiesto di accertare quali siano le modalità con cui viene disposta la sospensione dell’attività di foraggiamento e quali siano le modalità con cui vengono svolti i controlli), che, come sopra precisato, esulano dall’oggetto della presente controversia.

Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni trattate, sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

